

**COMUNE DI ISEO**  
**Provincia di Brescia**



**SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE  
LAVORI CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA  
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA DELLE PALESTRE ANNESSE ALLA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ISEO  
CUP CUP F14I18000140001 - CIG 8740235E14**

***DISCIPLINARE TECNICO***

È intenzione dell'Amministrazione del Comune di Iseo procedere a realizzare un intervento di riqualificazione energetica e sismica delle palestre annesse alla scuola secondaria di primo grado di Iseo; con deliberazione Giunta comunale n. 20 del 30/01/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica del precitato intervento; con deliberazione Giunta comunale n. 77 del 08/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo del precitato intervento;

Ritenuto di dover affidare ad un professionista esterno il servizio tecnico-professionale inerente alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione.

### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

Il Comune affida all'Incaricato il servizio tecnico come di seguito articolato inerente alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento di riqualificazione energetica e sismica delle palestre annesse alla scuola secondaria di primo grado di Iseo.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, dovranno essere conformi a tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento.

### **Art. 2. Obblighi legali**

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m.i., della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

3. Ai sensi delle normative vigenti in materia, il tecnico incaricato dimostrerà la regolarità contributiva con la Cassa previdenziale di appartenenza con relativa dichiarazione.

### **Art. 3. Descrizione delle prestazioni**

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico sono:

1.1 – Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e eventuale pratica per ottenimento parere vigili del fuoco dei vigili del fuoco completa di tutti gli elaborati richiesti dall'art. 23 del D.lgs. 50/2016;

1.2 – Direzione lavori, contabilità di cantiere - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del Certificato di regolare esecuzione e eventuale SCIA vigili del fuoco qualora necessaria;

2. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro,

nonché ai diversi orientamenti che l'amministrazione committente abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

3. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

4. Considerato che l'intervento di riqualificazione precitato è finanziato in parte con contributo ministeriale e che pertanto l'esecuzione dei lavori è subordinato alla conferma dell'ottenimento del precitato contributo, o al reperimento di risorse economiche alternative, si pattuisce quanto segue:

- l'espletamento dell'attività 1.1 avrà inizio con l'affidamento del servizio;
- l'espletamento dell'attività 1.2 avrà inizio all'inizio effettivo dei lavori solo a seguito di richiesta scritta del RUP di avvio della seconda fase del servizio.

#### **Art. 4. Coordinamento per la sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.**

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti al coordinamento per la sicurezza nel cantiere e in particolare:

- il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la predisposizione del piano di sicurezza di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) del predetto decreto e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), il tutto da predisporre unitamente e congiuntamente al progetto esecutivo;
- Il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

2. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca da parte dell'amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. In questo caso gli onorari previsti dal presente disciplinare per le prestazioni di coordinamento sono proporzionalmente ridotti, salvo il diritto di ritenzione in presenza di colpa del coordinatore.

#### **Art. 5. Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico**

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'amministrazione committente concernente la singola prestazione e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

Le altre prestazioni sono:

- perizie modificative (di variante o suppletive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, senza l'aggiornamento degli elaborati grafici ovvero comportanti l'aggiornamento degli elaborati grafici.

#### **Art. 6 Subappalto**

1. Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola

redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista".

2. È ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni sopra indicate, previa autorizzazione dell'Amministrazione, purché:

- il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato;
- il concorrente dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo, secondo le disposizioni dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 7. Altre condizioni disciplinanti l'incarico**

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. L'amministrazione committente si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità di atti relativi al progetto, con particolare riguardo agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e qualunque genere di atti o documenti in suo possesso, necessari alla redazione del Progetto esecutivo.

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici professionali, il tecnico incaricato si impegna a:

a) produrre di ogni elaborato numero 1 copie cartacee già retribuite con il compenso qui stabilito, oltre che in formato pdf firmato digitalmente e in file editabili nei formati di uso comune coerenti con la tipologia di elaborato (BIM - Autocad – word - excel ecc.);

b) a produrre, a prestazioni ultimate, gli elaborati grafici aggiornati dell'immobile sui quali è stato effettuato l'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;

3. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del tecnico incaricato, l'amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori incarichi o studi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione e di intervento.

#### **Art. 8. Variazioni, interruzioni, ordini informali**

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto

atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.

3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

#### **Art. 9. Durata dell'incarico**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni, calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'amministrazione committente sono:

- Consegna progetto definitivo esecutivo primo stralcio 90 gg. dall'affidamento incarico;
- Consegna della documentazione inerenti alle singole attività entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta dall'amministrazione committente

#### **Art. 10. Penali**

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al 1 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 9; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione committente.

2. Le penali di cui al comma 1 non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.

3. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile relativa ai lavori eventualmente appaltati, comporta una penale pari alla stessa misura di cui al comma 1, rapportata all'importo da contabilizzare, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.

#### **Art. 11. Risoluzione del contratto**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, è facoltà dell'amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

2. La risoluzione di cui al comma 1 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **Art. 12. Determinazione dei corrispettivi**

1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche e integrazioni, nonché del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 e tabelle ivi allegate, è stabilito un corrispettivo

per onorari e spese, convenuto e imm modificabile ai sensi dell'articolo 2233 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 ed a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come segue:

1.1 – Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e eventuale pratica per ottenimento parere vigili del fuoco dei vigili del fuoco completa di tutti gli elaborati richiesti dall'art. 23 del Dlgs 50/2016	€ 24.564,11
1.2 – Direzione lavori contabilità di cantiere -coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del Certificato di regolare esecuzione e eventuale SCIA vigili del fuoco qualora necessaria	€ 48.696,22

**Corrispettivo complessivo € 73.260,33 (Euro settantatremiladuecentosessanta/33) oltre a oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%;**

I corrispettivi sopra indicati al netto dello sconto stabilito in sede di offerta rimarranno fissi, vincolanti e onnicomprensivi per la durata dell'appalto, inoltre nel caso l'affidamento delle prestazioni 1.2 avrà inizio su richiesta del RUP a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di Riquilificazione energetica e sismica delle palestre annesse alla scuola secondaria di primo grado di Iseo.

L'offerta presentata in sede di gara è vincolante per l'offerente per un periodo massimo di 36 mesi.

Il rinvio alle tariffe professionali vigenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001) e tabelle ivi allegate, in relazione alle categorie e classi dei lavori, è effettuato esclusivamente ai fini della ricostruzione proporzionale di corrispettivi in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) delle prestazioni o dei lavori per i quali le prestazioni sono svolte, nonché ai fini dell'individuazione del contenuto descrittivo sostanziale delle prestazioni medesime.

3. Per le prestazioni eventuali e diverse di cui all'articolo 5, sono stabiliti sin d'ora i seguenti corrispettivi, comprensivi di onorari e spese:

- perizie modificative, atti contabili, quadri ecc. pari al 5 % degli importi modificati con un minimo cadauna di € 700,00.

4. La misura dei corrispettivi indicati è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile, e comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del codice civile.

5. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

### **Art. 13. Modalità di corresponsione dei compensi**

1. I compensi, così come stabiliti all'articolo 12, sono corrisposti entro trenta giorni dalla conclusione di ogni attività indicata all'articolo 3, intesa come deposito al protocollo comunale dei relativi documenti e/o attestazioni previsti per ogni attività e alla loro accettazione da parte dell'Amministrazione. Eventuale contestazione degli elaborati prodotti deve essere formulata dal RUP entro 15 g. dal deposito degli stessi al protocollo;

3. I compensi per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'articolo 5, così come stabiliti all'articolo 12, comma 3, sono corrisposti entro 30 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata.

4. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della fattura sulla quale sarà

indicato il CUP il CIG e la determina di affidamento del presente servizio.

#### **Art. 14. Conferimenti verbali**

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. È inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione committente anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'amministrazione committente, per un numero di riunioni non superiore a 5 (cinque).

#### **Art. 15. Definizione delle controversie**

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.

2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro il foro di Brescia.

#### **Art. 16. Assicurazione**

1. Ai sensi del D.Lgs.n.50/2016, il tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione di impegno a sottoscrivere, attraverso una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.

2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione.

3. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a euro 500.000,00

4. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto esecutivo esonera l'amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.

5. Nel caso di errori e/o omissioni, l'amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scapito parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

#### **Art. 17. Disposizioni transitorie**

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

#### **Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, ed è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi
2. Il pagamento relativo al presente appalto sarà effettuato dalla Stazione Appaltante direttamente sul conto corrente dedicato che verrà comunicato dell'incaricato.

Il Comune di Iseo

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Nadia Bombardieri